



Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (tabaccai), nonché dell'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (agenzie pratiche auto).

Art. 1**Adempimenti inerenti all'instaurazione del rapporto tra Regione Veneto e tabaccai**

1. I tabaccai possono essere autorizzati ad effettuare la riscossione della tassa automobilistica per conto della Regione Veneto, previa presentazione di regolare istanza e di idonea garanzia fideiussoria prestata in forma individuale o solidale e collettiva.
2. Il tabaccaio deve preventivamente comunicare alla Regione Veneto le coordinate bancarie (IBAN) al fine della predisposizione del mandato SEPA per l'addebito nel proprio conto delle tasse automobilistiche riscosse per conto della Regione stessa. Il mandato SEPA, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da una copia del documento d'identità in corso di validità, dovrà essere trasmesso agli uffici regionali a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it Lo schema del mandato SEPA utilizzato dalla Regione Veneto per l'addebito delle tasse automobilistiche è di tipo B2B con modalità RECURRENT, di conseguenza il tabaccaio, per il buon fine della procedura bancaria di addebito, dovrà possedere un conto corrente di tipo "non consumatore" o "micro impresa".
3. Condizione per il mantenimento dell'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica è il regolare allineamento dei dati del mandato SEPA tra banca creditrice (Tesoriere Regionale) e banca debitrice e allo scopo, l'aggiornamento in tempo reale degli uffici regionali in merito ad ogni eventuale modifica delle coordinate bancarie relative al conto corrente d'appoggio.

Art. 2**Adempimenti inerenti all'instaurazione del rapporto tra Regione Veneto e agenzie pratiche auto**

1. Le agenzie pratiche auto possono essere autorizzate ad effettuare la riscossione della tassa automobilistica per conto della Regione Veneto, previa presentazione di regolare istanza, e di idonea garanzia fideiussoria prestata in forma individuale o solidale e collettiva.
2. Il titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche deve preventivamente comunicare alla Regione Veneto le coordinate bancarie (IBAN) al fine della predisposizione del mandato SEPA per l'addebito nel proprio conto delle tasse automobilistiche riscosse per conto della Regione stessa. Il mandato, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da una copia del documento d'identità in corso di validità, dovrà essere trasmesso agli uffici regionali a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it Lo schema del mandato SEPA utilizzato dalla Regione Veneto per l'addebito delle tasse automobilistiche è di tipo B2B con modalità RECURRENT, di conseguenza l'agenzia, per il buon fine della procedura bancaria di addebito, dovrà essere intestataria di un conto corrente di tipo "non consumatore" o "micro impresa".
3. Condizione per il mantenimento dell'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica è il regolare allineamento dei dati del mandato SEPA tra banca creditrice (Tesoriere Regionale) e banca debitrice e allo scopo, l'aggiornamento in tempo reale degli uffici regionali in merito ad ogni eventuale modifica delle coordinate bancarie relative al conto corrente d'appoggio.

Art. 3**Autorizzazione alla riscossione**

1. Le autorizzazioni alla riscossione della tassa automobilistica e le relative variazioni sono disposte dalla Regione Veneto con apposito provvedimento.
2. Se la verifica della sussistenza di tutti i presupposti si conclude entro il quindicesimo giorno del mese, l'autorizzazione può avere decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Se la verifica della sussistenza di tutti i presupposti si conclude oltre il quindicesimo giorno del mese, l'autorizzazione può avere decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo.

Art. 4**Variatione banca di addebito**

1. Se nel corso del rapporto convenzionale tra Regione Veneto e tabaccaio/agenzia, quest'ultimi soggetti necessitano di cambiare le coordinate bancarie della propria banca d'appoggio, dovranno darne comunicazione agli uffici regionali in tempo per l'emissione di un nuovo mandato SEPA.
2. Anche un eventuale revoca del mandato dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto.

Art. 5**Fideiussioni**

1. Il soggetto autorizzato, a garanzia degli adempimenti convenzionali è tenuto a presentare una idonea fideiussione bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva, a favore della Regione Veneto, come previsto dai Decreti del Ministero delle Finanze 13/09/1999 (Agenzie) e dal D.P.C.M. 25/01/1999, n.11 (Tabaccai).
2. Ai fini della determinazione del massimale della fideiussione, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13/09/1999, dal D.P.C.M. 11/1999 e dalla convenzione tipo approvata dalla Regione del Veneto, nonché dalle intese raggiunte a livello nazionale con le associazioni di categoria, nel caso di periodi di mancata riscossione anche a seguito di sospensione, l'amministrazione si riserva la facoltà di adeguare l'importo della fideiussione qualora lo stesso non sia idoneo a garantire gli interessi della Regione Veneto. Per le agenzie di pratiche auto e i tabaccai già autorizzati che abbiano già riscosso per almeno 12 mesi viene stabilito un minimo di copertura fideiussoria pari a €10.000.

Art. 6**Insoluto, intimazione di pagamento e sospensione del servizio di riscossione**

1. Se la procedura di addebito automatico in conto corrente non va a buon fine (cosiddetto *insoluto*), la Regione Veneto invia all'inadempiente un'intimazione contenente un invito al pagamento entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione medesima e contemporaneamente sospende il servizio di riscossione in via cautelativa.
2. L'intimazione di pagamento, spedita anche al fideiussore e al contraente della polizza, contiene:
 - a) le generalità del trasgressore;
 - b) il codice identificativo Lottomatica della ricevitoria o il codice motorizzazione dell'agenzia pratiche auto;
 - c) l'indicazione delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica non riversate alla Regione Veneto nei termini stabiliti dall'articolo 4, comma 3, del d.p.c.m. 25 gennaio 1999, n. 11, nonché dall'articolo 6, comma 3, del d.m. finanze 13 settembre 1999 e dalle corrispondenti norme contenute negli schemi di convenzione approvati con provvedimenti regionali;

- d) la richiesta del pagamento delle somme di cui alla lettera c), maggiorate della penale del 5% prevista dall'articolo 4, comma 5, del d.p.c.m. 11/1999, nonché dall'articolo 6, comma 5, del d.m. finanze 13 settembre 1999 e dalle corrispondenti norme contenute negli schemi di convenzione approvati con provvedimenti regionali;
 - e) la richiesta del pagamento degli interessi sull'importo di cui alla lettera d), calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno seguente il quinto giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'insoluto;
 - f) l'avviso che, se l'insoluto non viene regolarizzato entro il termine di cui al comma 1, la Regione Veneto procederà al recupero delle somme dovute ai sensi del successivo articolo 11;
 - g) l'avviso che, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il trasgressore produca la dichiarazione prevista dal comma 1 dell'articolo 8, la Regione Veneto segnalerà alla competente Procura della Repubblica il fatto del mancato riversamento, nei termini previsti, delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica, anche se nel frattempo l'insoluto è stato regolarizzato attraverso il pagamento;
 - h) l'avviso che, se l'insoluto non viene regolarizzato, l'omesso riversamento sarà segnalato anche alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;
 - i) la comunicazione al trasgressore della sospensione cautelativa del servizio di riscossione della tassa automobilistica;
 - l) l'avviso che l'intimazione di pagamento costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - m) l'indicazione della possibilità di far pervenire alla Regione Veneto scritti difensivi entro il termine di dieci giorni di cui al comma 1.
3. Le segnalazioni di cui al comma 2, lettere g) e h), vengono inviate, per conoscenza, all'Avvocatura regionale.

Art. 7

Modalità di riversamento delle somme indicate nell'intimazione

1. Le somme indicate nell'intimazione di pagamento devono essere riversate alla Regione Veneto, mediante bonifico bancario, entro i dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'intimazione di pagamento medesima.
2. Dell'avvenuto adempimento dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Regione Veneto, anche ai fini della riattivazione del servizio di riscossione.

Art. 8

Insoluto indipendente da cause ascrivibili al soggetto autorizzato alla riscossione

1. Se l'insoluto è dovuto ad un inconveniente tecnico imputabile alla banca debitrice, il riscossore deve inviare, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 6, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale dall'istituto di credito, da un suo delegato o dal responsabile di filiale, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante la causa del problema. Esclusivamente in presenza di detta dichiarazione, il riscossore può regolarizzare la propria posizione

versando, mediante bonifico bancario a favore della Regione Veneto, le somme riscosse e non riversate, nonché gli interessi, calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data dell'insoluto.

2. Se l'insoluto è dovuto ad inconvenienti imputabili alla Regione Veneto o al tesoriere regionale, il riscossore può regolarizzare la propria posizione versando, mediante bonifico bancario a favore della Regione Veneto, nei termini e con le modalità indicate dalla competente struttura regionale, le somme riscosse e non riversate.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di tempestiva regolarizzazione l'insoluto non costituisce violazione ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12 e la Regione Veneto non procede alle segnalazioni di cui alla lettere g) e h) del comma 2 dell'art. 6.
4. Per gli insoluti dipesi dal mancato allineamento del mandato SEPA tra banca debitrice e Tesoriere, senza colpa del soggetto autorizzato, la Regione Veneto procederà con l'intimazione al pagamento delle sole somme riscosse oltre agli interessi maturati senza applicazione della penale al 5%.
5. Dell'avvenuta regolarizzazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Regione Veneto, anche ai fini della riattivazione del servizio di riscossione.

Art. 9

Regolarizzazione spontanea dell'insoluto

1. E' ammessa la regolarizzazione spontanea dell'insoluto mediante il pagamento delle somme riscosse e non riversate nei termini previsti, maggiorate della penale del 5% e degli eventuali interessi sull'importo complessivo così ottenuto, calcolati al tasso legale con decorrenza dal giorno seguente il quinto giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'insoluto, sempreché il trasgressore non abbia ricevuto intimazione di pagamento.
2. L'interessato potrà procedere alla regolarizzazione spontanea mediante bonifico bancario a favore della Regione Veneto, previa richiesta alla competente struttura regionale delle modalità con le quali effettuare il pagamento.
3. Dell'avvenuta regolarizzazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Regione Veneto.
4. In caso di regolarizzazione spontanea l'insoluto non costituisce violazione ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12. Resta salva, in caso di reiterato ricorso da parte del riscossore allo strumento della regolarizzazione spontanea, la facoltà della Regione di procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione a norma degli articoli 10, comma 1, e 12, comma 3.
5. La Regione Veneto invia al riscossore una comunicazione contenente l'avviso che, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il trasgressore produca, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione medesima, la dichiarazione prevista dal comma 1 dell'articolo 8, la Regione medesima segnalerà alla competente Procura della Repubblica il fatto del mancato riversamento, nei termini previsti, delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica.

Art. 10

Sospensione cautelativa del servizio di riscossione

1. Anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 6, in presenza di circostanze che possano comportare il venir meno del rapporto di fiducia con il riscossore o la sua solvibilità finanziaria, la Regione Veneto procede alla sospensione del servizio di riscossione in via cautelativa.
2. La Regione Veneto segnala ogni caso di sospensione cautelativa del servizio di riscossione al gestore del sistema telematico cui appartiene il riscossore, per l'immediata disattivazione del collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.

Art. 11**Procedure di recupero delle somme non riversate**

1. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al comma 1 dell'articolo 6, la Regione Veneto escute la fideiussione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata, indirizzata anche al contraente e al trasgressore, contenente richiesta di versamento delle somme dovute, decurtate degli eventuali acconti nel frattempo pagati.
2. Inoltre la Regione Veneto avvia, per le somme dovute, decurtate degli eventuali acconti nel frattempo pagati e degli importi eventualmente già versati dal fideiussore, la procedura di riscossione coattiva ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, o il recupero del credito secondo le norme del codice di procedura civile, previa ingiunzione di pagamento al soggetto inadempiente.
3. L'ingiunzione di pagamento contiene l'indicazione della possibilità di far pervenire alla Regione Veneto scritti difensivi.
4. L'ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo e definitivo per l'avvio della procedura di riscossione coattiva a mezzo dell'agente della riscossione.

Art. 12**Revoca dell'autorizzazione alla riscossione**

1. Il mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di dieci giorni di cui al comma 1 dell'articolo 6, determina la revoca dell'autorizzazione alla riscossione.
2. La Regione Veneto revoca l'autorizzazione anche al riscossore che incorra nella seconda violazione di insoluto. Non si configura violazione di insoluto, ai fini dell'applicazione del presente comma, nelle ipotesi contemplate dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 9, comma 4.
3. Anche al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, in presenza di circostanze che comportino il venir meno del rapporto di fiducia con il riscossore, la Regione Veneto procede alla revoca dell'autorizzazione alla riscossione.
4. La revoca conseguente ad inadempimento comporta l'impossibilità di riattivare il servizio di riscossione o di ottenere una nuova autorizzazione per i 5 anni successivi alla revoca stessa. Trascorso tale periodo minimo, l'eventuale domanda di attivazione del servizio di riscossione sarà comunque oggetto di valutazione da parte della Regione Veneto. In particolare, non può essere rilasciata autorizzazione alla riscossione:
 - a) ai soggetti cui sia stata revocata analoga autorizzazione in conseguenza di inadempimento;
 - b) ai soggetti che siano stati soci di società in nome collettivo o soci accomandatari di società in accomandita semplice oppure soci con partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o amministratori di altro tipo di società, nel tempo in cui alla medesima società sia stata revocata l'autorizzazione alla riscossione in conseguenza di inadempimento;
 - c) alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice che abbiano rispettivamente come soci o soci accomandatari soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettere a) e b);
 - d) agli altri tipi di società che abbiano come soci con partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o amministratori soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettere a) e b).
5. La revoca è disposta dalla Regione Veneto con apposito provvedimento.
6. La Regione Veneto dà comunicazione dell'avvenuta revoca:

- a) alle associazioni di categoria interessate;
- b) alla competente amministrazione provinciale, se la revoca riguarda un'agenzia pratiche auto, o all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, se la revoca riguarda un tabaccaio;
- c) al gestore del sistema telematico cui appartiene il riscossore, ove non sia ancora stata disposta la disattivazione del collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.

Art. 13**Sospensione e revoca nel caso di autorizzazioni collegate**

1. Si considerano collegate le autorizzazioni rispetto alle quali uno stesso soggetto si trovi in una o più tra le seguenti condizioni:
 - a) soggetto autorizzato;
 - b) socio di società in nome collettivo titolare di autorizzazione;
 - c) socio accomandatario di società in accomandita semplice titolare di autorizzazione;
 - d) socio con partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o amministratore di altro tipo di società titolare di autorizzazione.
2. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione conseguenti ad inadempimento si estendono a tutte le autorizzazioni collegate.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12, per stabilire se il riscossore sia già incorso nella violazione di insoluto, si ha riguardo a tutte le autorizzazioni collegate fino a quel momento rilasciate, anche se non più attive, limitatamente ai periodi in cui si è verificata una delle condizioni che determinano il collegamento previste dal comma 1 del presente articolo.

Art. 14**Modalità di notifica**

1. L'intimazione di pagamento di cui all'articolo 6, nonché il provvedimento ingiuntivo di cui all'articolo 11, sono recapitati al soggetto inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata, nel luogo di svolgimento dell'attività di riscossione della tassa automobilistica.
2. In caso di intervenuta cessazione dell'attività gli atti vengono recapitati nel luogo di residenza del soggetto inadempiente.

Art. 15**Ricevute annullate**

1. Le ricevute originali di pagamento della tassa automobilistica regionale, che siano state annullate dal soggetto autorizzato alla riscossione, devono essere conservate, per almeno 5 anni dall'emissione, presso la tabaccheria/agenzia di pratiche auto che le ha emesse e successivamente annullate.
2. Permangono in capo al soggetto autorizzato alla riscossione, anche successivamente alla cessazione dell'attività, gli obblighi inerenti la conservazione delle ricevute annullate relative alla tassa automobilistica regionale.
3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere gli originali delle ricevute annullate per controlli a campione che dovranno essere prodotti entro sette giorni dalla richiesta. In caso di mancata

produzione degli originali richiesti, la Regione del Veneto valuterà al fine di procedere richiedendo apposite ispezioni alle forze dell'ordine e/o alla Guardia di Finanza.